



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 36/2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela ,

VISTA : la documentata istanza prodotta in data 22/03/2005 della Raffineria di Gela S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione, ex art. 52 Cod.Nav., per la realizzazione di una nuova tubazione da 36" (sea line) collegante il Campo Boe con il Pontile principale del Porto Isola di Gela (oltre alle due linee già esistenti e denominate P2 e P2 bis entrambe da 34");

VISTA : l'autorizzazione, ex art. 52 Cod.Nav., n° 48/05 rilasciata da questo Comando in data 08/06/2005 esclusivamente ai fini marittimi per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della predetta tubazione da 36" collegante il Campo Boe con il Pontile principale del Porto Isola di Gela;

VISTA : la legge n.1447 del 19.12.1956 emanata in applicazione della Convenzione Internazionale del 14.03.1884, ed inserita con limitate modifiche nel Testo Unico approvato con D.P.R. n. 156 del 29.03.1973, che punisce il Comandante di Nave che, salvo casi di forza maggiore, getta l'ancora o cala sul fondo attrezzi da pesca a distanza minore di un quarto di miglio nautico (463 metri) da cavi telegrafici o telefonici sottomarini, o che non dà notizia, alle Autorità del primo porto ove approda la nave sulle quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo, dell'avvenuto danneggiamento dei suddetti cavi sottomarini di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo (carte nautiche, ordinanze dell'Autorità Marittima, Pubblicazioni Nautiche ecc.) , nonché la legge n. 1658 del 08.12.1961, ratificante la Convenzione Internazionale del 1958, detta "d'Alto Mare" che ha esteso tali prescrizioni ai cavi elettrici, oleodotti e gasdotti sottomarini;

VISTO: l' A.N. n° 8 della pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina I.I. 3146 "Premessa agli avvisi ai naviganti 2001 e avvisi ai naviganti di carattere generale ";

AVUTO RIGUARDO: ai contenuti del D.P.R. n° 886 del 24.05.1979 ed in particolare all'indicazione di cui all'art.28 del medesimo Decreto;

RITENUTO NECESSARIO: dovere adeguare il contenuto dell'ordinanza n° 03/2003 in data 15.03.2003 del Capo del Circondario Marittimo di Gela, che individua le zone di fonda delle navi nella Rada e nel Porto di Gela, alle prescrizioni dettate dalle sopra citate disposizioni normative; ed in particolare modificare le zone di ancoraggio "ALFA" e "FOXTROT" site in prossimità della zona interessata dall'attraversamento della summenzionata tubazione da 36"(sea line) collegante il Campo Boe con il Pontile principale del Porto Isola di Gela;

VISTA: la nota prot. n°009/07 in data 04/07/2007, con la quale la Corporazione Piloti del Porto di Gela si è espressa favorevolmente al progetto di variazione apportato al piano delle zone di fonda

RITENUTO NECESSARIO : adottare i provvedimenti di competenza al fine di salvaguardare la vita umana in mare, prevenire il verificarsi di possibili incidenti a persone, a cose ed all'ambiente nella zona di mare ricadente all'interno della Rada di Gela, nonché garantire la sicurezza della navigazione:

VISTI: gli artt. 17, 18, 30, 62, 81, 182 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA
Art.1

Le navi mercantili che devono svolgere operazioni commerciali nell'ambito del Porto Isola di Gela (Diga, Pontile Principale, Pontiletto quota 1300, Campo Boe) o che abbiano necessità di stazionare nella Rada di Gela per rilascio forzato, per rilascio volontario, o su ordine/autorizzazione emanati da questa Autorità Marittima, possono ancorarsi, nella zona di fonda loro indicata dal Pilota di servizio della locale Corporazione Piloti sul canale 12 VHF, compresa fra quelle di seguito individuate, che per una più facile localizzazione vengono riportate sullo stralcio della carta nautica n°263 "Litorale di Gela" edita dall'Istituto Idrografico della Marina, che si allega in copia.

ZONA DI FONDA "ALFA"		ZONA DI FONDA "BRAVO"	
(Navi aventi GT <= a 2.000)		(Navi aventi GT <= a 2.000)	
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37°02',51 Nord	014°15',87 Est	1) 37°02',11 Nord	014°15',22 Est
2) 37°02',43 Nord	014°16',22 Est	2) 37°02',45 Nord	014°15',52 Est
3) 37°01',97 Nord	014°15',87 Est	3) 37°02',68 Nord	014°15',01 Est
4) 37°02',17 Nord	014°15',61 Est	4) 37°02',32 Nord	014°14',80 Est

ZONA DI FONDA "CHARLIE"		ZONA DI FONDA "DELTA"	
(Navi aventi GT <= a 5.000)		(Navi aventi GT >= a 5.000)	
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37°02',32 Nord	014°14',68 Est	1) 37°00',89 Nord	014°14',13 Est
2) 37°03',16 Nord	014°14',89 Est	2) 37°01',60 Nord	014°14',60 Est
3) 37°03',33 Nord	014°13',52 Est	3) 37°02',06 Nord	014°14',47 Est
4) 37°02',49 Nord	014°13',78 Est	4) 37°02',20 Nord	014°13',63 Est
		5) 37°01',10 Nord	014°13',37 Est

ZONA DI FONDA "ECHO"		ZONA DI FONDA "FOXTROT"	
(Navi aventi GT >= a 30.000)		(Navi aventi GT <= a 5.000)	
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE

1) 36°59',68 Nord	014°14',22 Est	1) 37°01',08 Nord	014°15',45 Est
2) 37°00',28 Nord	014°14',70 Est	2) 37°00',97 Nord	014°15',60 Est
3) 37°00',50 Nord	014°13',90 Est	3) 37°00',46 Nord	014°15',15 Est
4) 37°00',50 Nord	014°13',36 Est	4) 37°00',52 Nord	014°14',83 Est
5) 36°59',70 Nord	014°13',36 Est	5) 37°00',61 Nord	014°14',90 Est

ART.2

E' fatto divieto alle navi all'ancora in una delle zone di fonda elencati nell'art.1 di effettuare cambi della zona di ancoraggio loro assegnata senza avvalersi dell'ausilio del Pilota di servizio della Corporazione dei Piloti del Porto di Gela.

ART.3

Qualora un'ancora o attrezzo di pesca abbiano incocciato un oleodotto, un gasdotto, un cavo telefonico, telegrafico o elettrico, debbono essere abbandonati senza nemmeno tentare di liberarli, poiché ogni sforzo in tal senso può provocare gravi danni o la perdita della nave, per il pericolo di esplosioni o la presenza di notevoli intensità di correnti elettriche.

Tutti i casi di danneggiamenti prodotti dalle navi a cavi, oleodotti e gasdotti sottomarini devono essere notificati a questa Autorità Marittima nel più breve tempo possibile a cura del comando di bordo sotto forma di evento straordinario a mente dell'art.182 del Codice della Navigazione, non senza avere prima comunicato l'evento a questa Autorità Marittima con il mezzo più celere a disposizione

ART.4

La presente Ordinanza abroga l'ordinanza n°03/2003 emanata in data 15.03.2003 dal Capo del Circondario Marittimo di Gela.

ART.5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza , oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone, cose ed all'ambiente, incorreranno nelle sanzioni previste dagli art.1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave o diverso reato

ART.6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela 26.07.2007

**F. to
IL COMANDANTE
C.F(CP) Raffaele MACAUDA**